



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR – a cura della Task Force Appalti-Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

T.A.R. Veneto, Sez. I, 29/05/2025, n. 855: Lex specialis. Criteri premiali. Possesso della certificazione SA 8000 o equivalente. Impossibilità per la SA di esigere certificazioni rilasciate da organismi accreditati dal SAI-SAS.

Nel caso esaminato dal TAR viene impugnato il provvedimento di aggiudicazione di un appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione di alcune opere di urbanizzazione in quanto la stazione appaltante non avrebbe dovuto attribuire al raggruppamento controinteressato, risultato, appunto, aggiudicatario, un punto, quello decisivo per la sua collocazione al primo posto in graduatoria, in relazione al criterio che richiedeva il possesso della certificazione SA8000 o equivalente sulla responsabilità sociale di impresa da parte di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento.

Secondo il raggruppamento ricorrente, la mandataria del raggruppamento aggiudicatario non era in possesso della certificazione esplicitamente menzionata nel disciplinare, rilasciabile solo dagli organismi accreditati dal SAI-SAS, non aveva neppure presentato in gara un certificato equivalente e nemmeno aveva dimostrato con mezzi di prova adeguati di possedere un'organizzazione d'impresa in grado di garantire una gestione del personale sostanzialmente conforme allo standard SA 8000.

L'amministrazione e la controinteressata si sono difese in giudizio affermando che la certificazione prodotta in gara era equivalente a quella richiesta nel disciplinare e che tali certificazioni (equivalenti) possono essere rilasciate anche da soggetti non accreditati.

Il TAR, richiamando la giurisprudenza amministrativa, ha chiarito che le disposizioni della legge di gara non potevano essere interpretate nel senso che la certificazione in questione dovesse necessariamente provenire da ente accreditato da SAI-SAS., essendo quest'ultimo un mero organismo di diritto privato statunitense non riconosciuto nel sistema degli appalti pubblici europeo: invero, il punto I dell'allegato II.8 D.lgs. n. 36/2023 consente alle amministrazioni aggiudicatrici di esigere solo certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità accreditati a norma del Regolamento CE 2008/765 oppure autorizzati dagli Stati Membri.

Nondimeno, il Giudice amministrativo ha accolto le doglianze principali del raggruppamento ricorrente, rilevando che la controinteressata non aveva presentato in gara una certificazione equivalente a quella richiesta dal disciplinare, né aveva dimostrato l'effettivo possesso dei requisiti correlati allo standard SA8000 e, comunque, la stazione appaltante non aveva svolto alcuna verifica al riguardo.

Secondo il TAR, infatti, è onere di chi intende avvalersi del principio di equivalenza tra certificazioni di qualità e mezzi di prova diversi, dimostrare, nel procedimento di gara, il possesso del requisito. Inoltre non è esperibile in materia il soccorso istruttorio con riferimento al requisito di capacità tecnico-professionale.

In buona sostanza, ad avviso del TAR, quel che conta per l'amministrazione aggiudicatrice è l'effettivo possesso dei requisiti di qualità aziendale, che, nel caso di specie, si sostanzia nel rispetto delle norme sulla responsabilità sociale delle imprese; una condizione, questa, però assente in capo alla mandataria del RTI aggiudicatario, che, pertanto, non avrebbe dovuto ricevere il punto aggiuntivo, senza il quale il posto in graduatoria sarebbe spettato al RTI ricorrente.

Di conseguenza, il TAR ha annullato l'aggiudicazione, ha dichiarato inefficace il contratto eventualmente stipulato e ha disposto il subentro della ricorrente come nuovo aggiudicatario.

Link:

https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ve&nrg=202401607&nomeFile=202500855_01.html&subDir=Provvedimenti